

D.lgs 150/2011 e controversia in ordine al quantum e all'an della pretesa del professionista

Tribunale di Mantova, 16 dicembre 2014. Presidente, relatore Bernardi.

Onorario di avvocato per prestazioni giudiziali – Competenza prevista dall'art. 14 del d.lgs 150/2011 – Ambito

L'art. 14 del d.lgs 150/2011 ha inciso solo sul rito e deve ritenersi applicabile unicamente nell'ipotesi in cui si controverta sul quantum del compenso spettante al professionista e non invece ove la vertenza riguardi anche l'an della pretesa, nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve, pertanto, svolgersi avanti al giudice monocratico.

(Massima a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Pagliuca Giudice

-letti gli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3540/14 R.G.;

- sentita la relazione del Giudice Relatore;

-esaminato il verbale d'udienza del 16-12-2014 all'esito del quale il giudice, a seguito della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa dell'opponente alla stregua del disposto di cui all'art. 14 d. lgs. 150/2011, si è riservato di riferire al collegio;

-rilevato che il giudizio concerne la determinazione del compenso spettante al difensore per prestazioni giudiziali e che si controverte in ordine all'an della pretesa azionata posto che l'opponente contesta di essere titolare dal lato passivo della obbligazione dedotta in giudizio;

-osservato che non sono stati modificati i presupposti in base ai quali era ritenuto possibile per l'avvocato, prima della predetta modifica normativa, ricorrere allo speciale procedimento di cui all'art. 28 della legge 794/1942, ammesso unicamente ove la contestazione riguardasse la sola misura del compenso (cfr. Cass. ord. 27-6-2013 n. 16202; Cass. 3-2-2012 n. 1666; Cass. 14-10-2010 n. 21233);

- considerato che l'art. 14 del d. lgs. 150/2011 ha inciso solo sul rito e deve ritenersi regolare l'ipotesi in cui, a seguito di ricorso ex art. 28 della legge 794/1942, si controverta unicamente in ordine alla misura del compenso previsto per l'avvocato ciò che giustifica le peculiarità del procedimento e, in particolare, la competenza collegiale, quella per territorio del giudice in cui le prestazioni sono state eseguite, la possibilità per le parti di stare

in giudizio personalmente nonché le limitazioni alla possibilità di impugnazione mentre non è ammissibile utilizzare tale rito sommario e speciale allorquando la controversia riguardi l'an del diritto al compenso (cfr. Corte Cost. 1-4-2014 n. 65);

-rilevato che siffatta lettura trova conferma nella disposizione di cui all'art. 54 co. 4 lett. b, n. 2 della legge delega n. 69/2009 ove si trova precisato che "i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario" ed inoltre nella relazione illustrativa al decreto legislativo in questione;

-ritenuto pertanto che, allorquando come nel caso di specie, il giudizio riguarda non solo il quantum ma anche l'an, debbono trovare applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve pertanto svolgersi avanti al giudice monocratico;

p.t.m.

dichiara non luogo a provvedere sulla opposizione al decreto ingiuntivo e rimette le parti avanti al G.I. dott. M. Bernardi per la prosecuzione del giudizio fissando a tal fine l'udienza del 27-1-2015 ad ore 9 e segg..

Si comunichi.

Mantova, 16 dicembre 2014.

Il Presidente

Dott. Mauro Bernardi